



Regolamento comunale

**Installazione ed esercizio
degli impianti per le
telecomunicazioni
e per la radiotelevisione**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 17 aprile 2009*

**Installazione ed esercizio degli impianti
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

L. 898/1976	Legge 24 dicembre 1976, n. 898	Nuova regolamentazione delle servitù militari.
D.I. 381/1998	Decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381	Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
L. 36/2001	Legge 22 febbraio 2001, n. 36	Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
L.r. 11/2001	Legge regionale 11 maggio 2001 n. 11	Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.
D.P.R. 380/2001	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
D.P.R. 327/2001	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Regolamento regionale 6/2001	Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6	Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 12 e all'articolo 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11.
D.g.r. 7/7351	Delibera della Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 7/7351	Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.
L.r. 4/2002	Legge regionale 6 marzo 2002, n. 4	Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.
L.r. 12/2002	Legge regionale 10 giugno 2002, n. 12	Differimento dell'applicazione dell'art.3, comma 12, lettera a) della l.r. 6 marzo 2002, n.4.
D.lgs. 198/2002	Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198	Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
D.g.r. 7/11850	Decreto giunta regionale 12 marzo 2004, n. 7/11850	Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: "Norme in materia di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione; rapporti tra fonti statali e legge regionale".
D.P.C.M. 8/7/2003	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
D.lgs. 259/2003	decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Codice delle comunicazioni elettroniche.
D.lgs. 42/2004	decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
D.g.r. 7/6752	Decreto giunta regionale 12 marzo 2004, n. 7/16752	Preso d'atto della comunicazione dell'assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: "Procedimenti autorizzatori per l'installazione degli impianti fissi per la telecomunicazione e la radiotelevisione; rapporti tra normativa statale e normativa regionale".
L.r. 12/2004	Legge regionale 5 maggio	Modifiche a leggi regionali in materia di potestà

**Installazione ed esercizio degli impianti
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

	2004, n. 12	regolamentare.
--	-------------	----------------

**Installazione ed esercizio degli impianti
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

Indice

Capo I – Finalità ed ambito di applicazione	5
Art. 1 – Finalità	5
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	5
Capo II – Localizzazione e pianificazione delle installazioni	7
Art. 3 – Criteri di localizzazione	7
Art. 4 – Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale	9
Art. 5 – Coubicazione e condivisione degli impianti.....	10
Art. 6 – Adozione di una “Carta tematica di riferimento per l’ubicazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”	10
Capo III – Pianificazione delle installazioni	12
Art. 7 – Presentazione dei “Programmi di sviluppo della rete”	12
Art. 8 – Istruttoria del “Piano comunale di localizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”.....	12
Capo IV – Procedimento autorizzatorio degli impianti.....	14
Art. 9 – Istruttoria e provvedimento autorizzatorio	14
Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione e Certificato di collaudo funzionale dell’impianto	15
Capo V – Assetto degli impianti esistenti	16
Art. 11 – Impianti esistenti in “aree di attenzione”.....	16
Capo VI – Controllo, monitoraggio e informazione pubblica.....	17
Art. 12 – Vigilanza e controlli	17
Art. 13 – Monitoraggio.....	17
Art. 14 – Educazione ambientale.....	18
Capo VII – Disposizioni e sanzioni	19
Art. 15 – Disposizioni e sanzioni	19

**Installazione ed esercizio degli impianti
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

Capo I – Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) ha lo scopo di disciplinare la pianificazione urbanistica, l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio delle infrastrutture e degli impianti per le telecomunicazioni, per la radiotelevisione e per la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili (come, ad esempio, la trasmissione in standard DVB-H) sul territorio del Comune di Albino / Alzano Lombardo / Nembro, al fine di:
 - a. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto delle esigenze connesse alla pianificazione urbanistica generale;
 - b. minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, perseguendo gli obiettivi di qualità fissati dalle normative vigenti ed applicando il principio di precauzione, nella tutela primaria degli interessi della comunità locale;
 - c. garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi Gestori contemperando le esigenze di garantire la fornitura di un servizio universale, trasparente, e non distorsivo della libera concorrenza;
 - d. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - e. realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale e hanno ad oggetto le reti, i servizi e, in generale, tutte le infrastrutture e gli impianti per le telecomunicazioni, per la radiotelevisione.

**Installazione ed esercizio degli impianti
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano sia agli interventi di nuova installazione, sia a quelli preesistenti che necessitino di un adeguamento degli impianti, con particolare riferimento all'individuazione di nuovi siti per gli impianti esistenti che abbiano determinato problematiche ambientali.
3. Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle infrastrutture necessarie all'attivazione di tecnologie di comunicazione atte a consentire la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili (come ad esempio: telefoni cellulari, PC portatili e palmari).
5. Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), le infrastrutture e gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione pubbliche sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
6. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari).

Capo II – Localizzazione e pianificazione delle installazioni

Art. 3 – Criteri di localizzazione

1. Sono motivatamente individuate, secondo lo schema contenuto nella deliberazione della Giunta Regionale n°7/7351 dell'11 dicembre 2001 (Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11), le seguenti tre tipologie di aree:
 - a. "Area 1":
 - Si definisce "Area 1" l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
 - In "Area 1", fuori dalle "Aree di particolare tutela", è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.
 - b. "Area 2":
 - Si definisce "Area 2" la parte di territorio comunale non rientrante in "Area 1", secondo la definizione data al punto precedente.
 - In "Area 2", fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11. È fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive e di radiodiffusione sonora.
 - c. "Aree di particolare tutela":
 - Si definiscono "Aree di particolare tutela" quelle comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per

Installazione ed esercizio degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

anziani, ovvero dai cosiddetti "siti sensibili" come elencati dall'articolo 4, comma 8, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.

- Nelle "Aree di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W.
2. In aggiunta alla classificazione del territorio comunale di cui al comma 1, effettuata secondo i dettami della deliberazione della Giunta Regionale n°7/7351 dell'11 dicembre 2001 (Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11), si introduce la definizione "Aree di attenzione".
- a. Le "Aree di attenzione" comprendono:
- I siti e gli edifici caratterizzati da particolare rilevanza storica, artistica, architettonica ovvero le aree di particolare valenza ambientale o paesaggistica;
 - Le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, ovvero dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o di degrado ambientale;
 - Le zone prossime ad asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, ovvero ai cosiddetti "siti sensibili" come individuati dall'articolo 4, comma 8, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11;
 - Le zone connotate dall'elevata densità di immobili a destinazione residenziale o con permanenza non inferiore alle quattro ore;
 - Le aree compatibili individuate dall'Amministrazione Comunale, ma a diretto contatto di immobili a

Installazione ed esercizio degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

destinazione residenziale, la cui altezza risulta uguale o superiore a quella dell'antenna da realizzarsi.

- b. Nelle "Aree di attenzione" è esclusa l'installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio e dall'impossibilità soluzioni alternative di localizzazione. Tale deroga non potrà comunque riguardare impianti aventi una potenza superiore a quella prevista dai criteri di cui al comma 1.
 - c. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.
3. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di localizzazione e di potenza su evidenziati, e sempre garantendo la copertura del servizio, invita i gestori a valutare con priorità i siti di proprietà pubblica individuati nel Piano di Governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione di cui al successivo art. 6 per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni.
4. L'individuazione e le indicazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio Comunale con il piano di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento.

Art. 4 – Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale

- 1. Per garantire la maggior tutela degli interessi pubblici, la razionalizzazione nella collocazione degli impianti, il minor consumo di territorio ed il costante monitoraggio del campo elettromagnetico indotto, l'Amministrazione Comunale favorisce l'installazione degli impianti su immobili di proprietà comunale, con caratteristiche idonee e che rientrino in aree la cui destinazione d'uso urbanistica sia compatibile con i criteri di localizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento. A tal fine potrà anche essere attivata la procedura prevista dall'art. 88, commi 8 e 9, e dall'art. 90 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ai sensi degli artt. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), inerente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità

**Installazione ed esercizio degli impianti
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

ed urgenza dei lavori previsti, finalizzata all'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari mediante procedura di esproprio.

2. L'installazione è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di legge ed alla valutazione della compatibilità ambientale.

Art. 5 – Coubicazione e condivisione degli impianti

Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di vigilanza e di controllo da parte degli Enti preposti, devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura. Nella condivisione degli impianti, i Gestori degli stessi devono concordare idonee soluzioni progettuali, utilizzando le migliori tecnologie disponibili. Pertanto, ogni impianto dovrà essere progettato per garantire l'ospitalità di ulteriori postazioni da riservare ad altri gestori; di tale condizione dovrà essere data specifica indicazione sugli elaborati progettuali e sulle schede tecniche di attivazione.

Art. 6 – Piano di Governo degli Impianti per la Telecomunicazione e la Radiotelevisione (PGITR)

1. Sulla base delle aree individuate secondo i contenuti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, e tenendo conto delle indicazioni presenti nei successivi art. 4 e 5, l'Amministrazione Comunale, con la collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Dipartimento di Bergamo) ed avvalendosi eventualmente di consulenti dalla comprovata esperienza nel settore, redige il "Piano di Governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione"
2. Il PGITR, redatto sia su supporto informatico che in formato cartaceo, individuerà, in scala 1:2000:
 - a. Il territorio urbanizzato sulla base dello stato di fatto e degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;
 - b. Le aree in cui è prevista l'edificazione, sempre in riferimento agli strumenti urbanistici vigenti e adottati;
 - c. I ponti radio a supporto della rete di telefonia mobile;
 - d. Gli edifici vincolati o soggetti a tutela e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico (carta dei vincoli);
 - e. Le stazioni radio-base esistenti, suddivise per tecnologia impiegata e soggetto gestore, distinguendo tra quelle effettivamente attivate, quelle solamente autorizzate e quelle da delocalizzare.
 - f. Le "aree maggiormente idonee o aree compatibili", le "aree di attenzione", le "aree sensibili o aree non idonee all'installazione"

**Installazione ed esercizio degli impianti
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

secondo la classificazione propria dell'art. 3 del presente Regolamento.

3. Il Piano di Governo degli Impianti per la Telecomunicazione e la Radiotelevisione è da intendersi a corredo del di cui all'art. 10 della Legge Regionale 12/05.
4. Il PGITR è adottato e approvato dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni previste dall'art. 13 commi da 2 a 12 della Legge Regionale 12/05
5. Al fine di promuovere un assetto territoriale sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione e tutela dell'ambiente il PGITR, preliminarmente alla sua adozione è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art. 4.2 lettera a) degli "indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12", approvati con D.C.R:n.351 del 13 marzo 2007
6. L'avvio del procedimento per la redazione del PGITR dovrà avvenire entro il 31 dicembre c.a.

Capo III – Pianificazione delle installazioni

Art. 7 – Presentazione dei “Programmi di sviluppo della rete”

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, i Gestori interessati presentano al Responsabile dello Sportello Unico per il settore Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia il “Programma di sviluppo della (propria) rete”, che intendono realizzare nell’anno solare successivo.
2. Il “Programma di sviluppo della rete” deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo, in triplice copia, che informatico:
 - a. Schede tecniche, redatte in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6, degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l’indicazione della relativa localizzazione, contenuti altresì le indicazioni di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
 - b. Cartografia in scala 1:5.000 con l’indicazione degli impianti esistenti nell’intero territorio comunale;
 - c. Cartografia, quale estratto in scala 1:2.000 su un formato UNI A3 della “Carta tematica” vigente ed approvata ai sensi dell’art 6 del presente Regolamento, con annotata l’individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca (ciascuna delle quali è delimitata da una circonferenza di raggio non superiore ai 150 metri) per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
 - d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all’esigenza di assicurare la copertura del servizio.

Art. 8 – Compatibilità dei “Programmi di sviluppo della rete”

1. La Giunta Comunale entro il termine di giorni 60 dal termine di cui all’art. 7 c. 1 esprime parere di compatibilità dei “programmi di sviluppo della rete” inoltrati dai gestori rispetto al “Piano di Governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione”. Il termine può essere prorogato di giorni 15 per lo svolgimento della conferenza di servizi.

**Installazione ed esercizio degli impianti
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

2. Il procedimento per l'espressione del parere di compatibilità di cui al comma 1 è il seguente:
 1. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al precedente art. 7 c. 1 il Responsabile dello Sportello Unico deposita presso la segreteria i programmi di sviluppo della rete inoltrati dai gestori e ne dà comunicazione al pubblico mediante affissione di avviso di deposito:
 - all'albo comunale;
 - negli spazi istituzionali presenti sul territorio;
 - sul sito internet del comune
 2. Entro i successivi venti giorni:
 - i cittadini singoli o associati in comitati, le associazioni e comunque chiunque abbia interesse, può visionare i programmi di sviluppo della rete depositati presso la segreteria e presentare osservazioni;
 - il Responsabile dello Sportello Unico verifica la compatibilità dei programmi inoltrati con il Piano Generale di cui all'art. 6 e formula parere motivato sulla scorta dei principi definiti nel presente regolamento, anche avvalendosi di specifiche figure professionali;
 3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Responsabile dello Sportello Unico:
 - integra il proprio parere motivato con le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
 - convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati:
 - a) gli enti gestori che hanno inoltrato i programmi di sviluppo della rete;
 - b) i rappresentanti dei comitati o associazioni che hanno inoltrato osservazioni;
 - c) comuni confinanti, nel caso il programma di sviluppo interessi ambiti posti a distanza inferiore di mt. 150 rispetto al confine comunale;
 - d) ARPA Lombardia;
 - redige un verbale della conferenza, sottoscritto dai partecipanti e successivamente determina le conclusioni sul parere di compatibilità.
 4. Entro i successivi dieci giorni sottopone alla Giunta Comunale l'approvazione dell'atto di compatibilità dei programmi di sviluppo della rete rispetto al Piano di Governo degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione. Nel caso di programmi non compatibili o non resi tali il parere deve essere adeguatamente motivato.
 5. L'avviso di avvenuta approvazione della compatibilità deve essere pubblicato:
 - all'albo comunale;
 - sul sito internet del comune

Capo IV – Procedimento autorizzatorio degli impianti

Art. 9 – Istruttoria e provvedimento autorizzatorio

1. L'installazione, la trasformazione e l'adeguamento degli impianti, nonché la modificazione delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia ovvero preceduta da comunicazione (laddove ne ricorrano i presupposti) secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), nonché dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 7, o della denuncia di attività di cui al comma 8 del presente articolo, dovrà essere preceduta, se dovuto, dall'ottenimento dei provvedimenti abilitativi e nulla osta previsti dalle disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché dalle disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari). Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute od alla tutela del patrimonio storico-artistico.
3. Gli impianti dedicati all'installazione di una tecnologia di comunicazione che consente la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili sono sempre da intendersi come nuovi impianti e non come riconfigurazioni di impianti già esistenti.
4. La compatibilità dell'impianto alla normativa vigente, alla disciplina edilizio-urbanistica di cui al presente Regolamento ed al PGITR vigente, è valutata nell'ambito dell'istruttoria della comunicazione pervenuta ai sensi del comma 7 del presente articolo, ovvero nell'ambito dell'istruttoria diretta al rilascio dell'autorizzazione all'installazione di cui al presente Capo, la quale tiene luogo del titolo abilitativo edilizio richiesto dalla normativa vigente.
5. Ogni modifica dell'impianto successiva all'installazione è ugualmente assoggettata ad istruttoria ai fini della rilevanza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio.
6. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli

**Installazione ed esercizio degli impianti
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

stessi, devono essere corredate dal parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (Dipartimento di Bergamo), in quanto organismo competente ad effettuare i controlli di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Tale parere costituisce elemento obbligatorio da acquisirsi prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento autorizzatorio.

7. Per gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna fino a 7 watt, il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito da comunicazione, come previsto dalla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione).
8. Per gli impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 7 watt e sino a 20 watt, il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito dalla denuncia di inizio attività, come previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Tale denuncia è corredata dalla documentazione prevista dall'art. 7 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) e soggiace alla disciplina ivi contenuta per quanto non in contrasto con il Codice stesso.
9. Il titolare dell'impianto, ottenuta l'autorizzazione, può conseguentemente provvedere alla sua installazione e messa in esercizio. I relativi lavori dovranno essere intrapresi entro un anno dal rilascio dell'atto autorizzativo, pena l'inefficacia del provvedimento stesso qualora l'effettivo inizio lavori stessi non avvenga entro il predetto termine

Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione e Certificato di collaudo funzionale dell'impianto

1. Il Gestore è tenuto a presentare al Responsabile dello Sportello Unico per il settore Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia, entro i dieci giorni antecedenti all'entrata in funzione dell'impianto (attivazione), un Certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori, attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
5. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un Certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato estraneo alla fase progettuale e di esecuzione dei lavori, attestante che l'impianto realizzato, verificato nelle condizioni di esercizio più gravose dal punto di vista dell'emissione elettromagnetica, è conforme a quello presentato e rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Capo V – Assetto degli impianti esistenti

Art. 11 – Impianti esistenti in “aree di attenzione”

1. In sede di approvazione del Piano comunale di localizzazione, anche su istanze presentate dai singoli cittadini, comitati o associazioni, può essere prescritta ai Gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in “aree di attenzione” secondo la definizione data all’art. 3 del presente Regolamento. A tal fine dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree urbane a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.
2. Entro 3 mesi dall’approvazione del presente Regolamento, tutti i Gestori presentano al Comune apposita comunicazione, redatta in conformità a quanto descritto all’art. 8 del presente Regolamento, ove dichiarano l’esistenza delle proprie infrastrutture ed impianti assoggettati alla presente disciplina. Le informazioni reperite in tale sede, confluiranno in uno specifico elaborato, che definirà l’assetto degli impianti esistenti e risulterà utile alla stesura del PGITR di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

Capo VI – Controllo, monitoraggio e informazione pubblica

Art. 12 – Vigilanza e controlli

1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale, per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (Dipartimento di Bergamo).
2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia locale e del personale comunale preposto.
3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai Gestori ed ai proprietari i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Art. 13 – Monitoraggio

1. Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune definisce annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti, almeno uno per Gestore, presenti nel territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti e dei programmi annuali dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.
2. I monitoraggi possono essere garantiti, da parte dei Comuni, anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente o, ancora, mediante l'utilizzo di propria strumentazione operante secondo le indicazioni contenute nel decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) e nella legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). In tal caso, il Comune può provvedere all'acquisto ed alla periodica certificazione di suddetta strumentazione, anche in forma associativa con i Comuni vicini.

**Installazione ed esercizio degli impianti
per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione**

3. I risultati dell'attività di monitoraggio periodica sono resi pubblici attraverso i canali di comunicazione istituzionale previsti, completi del supporto cartaceo originale tracciato dallo strumento di misura.

Art. 14 – Educazione ambientale

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
2. Il Comune si fa direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico, da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private, e presso tutti gli altri organismi, pubblici e privati, coinvolti nella problematica.

Capo VII – Disposizioni e sanzioni

Art. 15 – Disposizioni e sanzioni

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie, definite dalla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente o di strutture appositamente individuate.
2. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al Responsabile dello Sportello Unico per il settore Edilizia Privata, Urbanistica ed Ecologia.